

# NUOVO CONTRATTO DI GESTIONE



## Quali sono le modifiche attuate nel nuovo contratto di gestione?

Le innovazioni più significative riguardano i seguenti ambiti:

- **Suddivisione in «contratto di gestione» e «Condizioni generali di gestione» (CGG)**
- **Limitazione dell'obbligo di gestione**
- **Comunicazione elettronica**
- **Informazioni sul titolare dei diritti**
- **Esemplari giustificativi**

## Generalità

Il contratto di gestione è l'anello di congiunzione più importante tra Lei e la SUISA. In seguito alla revisione parziale della Legge sul diritto d'autore e gli sviluppi nel settore digitale, è stato necessario rielaborare il contratto e adeguarlo alle nuove circostanze.

Il contratto di gestione non costituisce tuttavia l'unico documento rilevante a livello giuridico per i membri della SUISA. Anche gli statuti contengono infatti importanti disposizioni sul rapporto di mandato e sull'affiliazione.

## Le innovazioni più significative

### **Suddivisione in «contratto di gestione» e «Condizioni generali di gestione» (CGG)**

Una modifica significativa è costituita dalla suddivisione in contratto di gestione e in CGG.

Nel quadro della revisione il contratto di gestione è stato snellito e ridotto agli elementi costitutivi essenziali. Ora disciplina solo la cessione dei diritti nonché l'esclusione di gruppi di diritti e di paesi. Per contro, sono state create le Condizioni generali di gestione che regolano i dettagli e i diritti e gli obblighi reciproci.

Questa suddivisione ha il vantaggio che in occasione di futuri adeguamenti delle Condizioni generali di gestione, non sarà necessario modificare tutti i contratti. La SUISA La informa in termine utile sulle modifiche delle CGG. Qualora **non approvasse le nuove condizioni**, ha il diritto di **disdire** il contratto entro 90 giorni dalla notifica delle stesse per la data della loro entrata in vigore.

### **Nuovo raggruppamento delle esclusioni di diritti (cifra C contratto di gestione autori / editori; cifra D contratto di gestione eredi)**

Come finora può escludere singoli diritti dalla gestione collettiva da parte della SUISA. Per ragioni tecniche sono possibili soltanto «pacchetti» di eccezioni, come indicato in maniera dettagliata nel contratto di gestione alla cifra C (eredi: cifra D). Nel nuovo contratto possono essere esclusi i seguenti gruppi di diritti:

- a. Diritto di esecuzione
- b. Diritto di emissione e di ritrasmissione
- c. Diritto online
- d. Diritto meccanico (nel vecchio contratto diritto di riproduzione)

Tutti gli altri diritti non possono più essere esclusi. Se nel vecchio contratto ha escluso dei diritti che non figurano più separatamente, con la sottoscrizione del contratto partiamo dal presupposto che ci incarica della gestione di tali diritti. Un'innovazione significativa è la separazione del diritto online dal gruppo di diritti dei diritti di riproduzione.

La concreta procedura per quanto riguarda le esclusioni di diritti è descritta a tergo della lettera d'accompagnamento.

**Importante:** Escludendo un gruppo di diritti, assume personalmente la gestione di tali diritti a livello mondiale. Ciò significa che deve sorvegliare personalmente l'intero mercato oppure può incaricare una società consorella della gestione di tali diritti.

### **Limitazione dell'obbligo di gestione (cifra 3.9 e 4.3 CGG)**

Con il contratto di gestione Lei incarica la SUISA della gestione su basi fiduciarie di importanti diritti d'autore patrimoniali in Svizzera e all'estero (tramite le società consorelle).

La SUISA si impegna a gestire nella maniera più estesa possibile i diritti che le sono stati ceduti, ma per ragioni

correlate ai costi, non può garantire una copertura del mercato e/o un'applicazione del diritto privi di lacune.

La gestione dei Suoi diritti all'estero viene assunta dalle società consorelle. Ognuna di esse definisce la propria modalità di lavoro in modo autonomo. Pertanto la SUIISA non può garantire una gestione dei diritti dell'autore priva di lacune. Si impegna tuttavia a gestire nella maniera più estesa possibile i Suoi diritti.

### **Comunicazione elettronica e nuove disposizioni di protezione dei dati (cifra 5 und 6.3 CGG)**

Nel vecchio contratto la comunicazione elettronica non era regolamentata, dato che al momento della scorsa revisione non era rilevante. Oggigiorno la comunicazione tramite e-mail e Internet è data per scontata e in molti casi ha sostituito la corrispondenza cartacea. Per questo motivo sono stati integrati nel contratto il traffico e-mail, divenuto ormai consueto, come anche l'offerta di servizi in Internet. Nel settore membri protetto «Il mio conto» del sito web della SUIISA vengono offerti continuamente nuovi servizi. Qualora non avesse ancora accesso a questo settore, può ordinare qui il Suo login personale: [www.suisa.ch/il-mio-conto](http://www.suisa.ch/il-mio-conto)

In seguito alla comunicazione elettronica e ai servizi online, sono state create nuove disposizioni di protezione dei dati che vengono integrate da un'informativa sulla protezione dei dati a parte disponibile sul nostro sito web.

### **Informazioni sul titolare dei diritti (cifra 6.1 e 10.2 CGG)**

Molti membri dimenticano di notificarci in occasione di un trasloco il loro nuovo indirizzo postale oppure di pagamento. Questo porta ad un aumento dei costi amministrativi e la SUIISA non è più in grado di soddisfare i suoi obblighi ai sensi del contratto. Se la SUIISA non dispone di alcun indirizzo valido, l'obbligo della SUIISA di trasmettere conteggi e di versare indennità sarà sospeso. La SUIISA non è tenuta ad effettuare indagini volte a reperire l'indirizzo nuovo.

Se per la durata di cinque anni la SUIISA non dispone di un Suo indirizzo di pagamento valido, il contratto di gestione si estingue automaticamente alla fine dell'anno successivo (vale a dire senza disdetta). Le indennità a Suo favore verranno accantonate per altri cinque anni e, trascorso tale periodo, diverranno di proprietà della SUIISA.

**Per questo motivo è fondamentale che in occasione di un trasloco e/o modifica del conto bancario Lei ci fornisca il Suo nuovo indirizzo e/o il Suo nuovo numero di conto.**

### **Esemplari giustificativi (cifra 6.2 CGG)**

In futuro la SUIISA rinuncerà a richiedere l'inoltro di esemplari giustificativi in occasione di una dichiarazione d'opera. I costi per l'amministrazione di questi giustificativi non sono giustificabili in alcun modo. Nella (rara) eventualità di una controversia, vi sono altri mezzi per provare la paternità su un'opera. È necessario inoltrare degli esemplari giustificativi solo per arrangiamenti di opere libere oppure su espressa richiesta della SUIISA.

### **Altre domande?**

Sul nostro sito sotto [www.suisa.ch/contrattodigestione](http://www.suisa.ch/contrattodigestione) troverà note esplicative e risposte alle domande più frequenti.

Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi in qualsiasi momento alla nostra Divisione Membri.

Tel. autori: 091 950 08 28  
E-mail autori: [autori@suisa.ch](mailto:autori@suisa.ch)

Tel. editori: 044 485 68 20  
E-mail editori: [publishers@suisa.ch](mailto:publishers@suisa.ch)